



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 17 DEL 26/05/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27.12.2019, N. 160.**

L'anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00

All'appello risultano:

LASAGNA ROBERTO	Presente
GIAVAZZI MARCO	Presente
FRANZINI ELISA	Presente
SPINARDI ENNIO	Assente
FATTORELLI MARISA	Presente
FRIGNANI FEDERICO	Presente
SECHI ANGELO	Presente
MALAVASI MARCO	Presente
LUPPI MATTEO	Presente
PASTACCI ALESSANDRO	Presente
VISMARRA ALICE	Presente
BELLESIA SARA	Presente
MAZZALI ROBERTO	Assente

Presenti: 11

Assenti: 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

**TORRESANI CRISTIANO - (Assessore: bilancio, attività produttive e commercio)** - Il punto più importante del nuovo regolamento della nuova IMU è che, nello specifico, in base a questa norma la nuova IMU ingloba anche la TASI tecnicamente poi spiegherà meglio la Loretta. Il punto politico più importante è che, limitatamente al 2020, a seguito del Covid, si considereranno correttamente eseguiti i versamenti della prima rata dell' aliquota comunale entro il 31 ottobre 2020 ciò anche se sembra che non cambi nulla per i cittadini invece rappresenta una cosa molto importante in quanto esenta da eventuali more i pagamenti posticipati rendendo più agevole e favorevole ai cittadini stessi il pagamento di quanto dovuto per la tecnicità della nuova Imu. Passo la parola alla ragioniera Pinotti che ne dà una spiegazione tecnicamente migliore. L' altra novità importante, che poi dopo la vedremo anche nel quarto punto, è quella che la nuova IMU è totalmente a carico del proprietario. A differenza di quanto avveniva prima che la vecchia TASI era al 70 per cento in carico al proprietario e il 30 per cento in carico dell' inquilino. Diciamo che la nuova IMU, e c'è stata imposta, l' abbiamo vista anche in modo tra virgolette favorevole, perché ridurre i costi per lo meno il numero rende un po' più semplice capire anche cosa c'è da pagare. Abbiamo fatto, come Amministrazione, la scelta di andare incontro spostando questa rata comunale per andare a facilitare i cittadini stessi.

Seguono gli interventi di seguito riportati:

**PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario)** - La legge 160/2019 disciplina la nuova IMU nella quale sono accorpate la vecchia IMU e la TASI che sono soppresse dal primo gennaio 2020 con legge di stabilità, quindi sono stati accorpate i due tributi e sono state meglio definite le casistiche dove l' ente può intervenire per regolamentare a livello comunale l' imposta. Da parte nostra abbiamo fatto un regolamento abbastanza snello rispetto a quello che era in vigore in precedenza, in pratica siamo andati a regolamentare solo i casi specifici che potevano creare qualche difficoltà ai contribuenti e agli uffici nell' applicazione della normativa statale. In particolare nell' articolo 2 vengono stabiliti i soggetti passivi per casi particolari, ad esempio per il trust chi è il soggetto passivo perché di solito ci sono delle divergenze e quindi abbiamo stabilito che nel trust immobiliare è il trust che è tenuto a fare il versamento e nei casi di compravendite particolari il venditore è tenuto al pagamento fino al momento in cui non c'è effettivamente il rogito di passaggio di proprietà. Poi abbiamo determinato l' articolo 6 in casi particolari per i fabbricati che vengono accatastati in categoria F e come si calcola il valore dell' area fabbricabile abbiamo anche precisato bene quali sono le caratteristiche dei fabbricati che si considerano inagibili o inabitabili ed è previsto con la nuova legge che la dichiarazione deve essere supportata dalla dichiarazione di un tecnico abilitato che, come ha detto l' Assessore, all' articolo 10 abbiamo inserito il differimento dei termini per i versamenti. In particolare vorrei precisare che non c'è uno spostamento del termine di versamento, cioè le scadenze sono quelle stabilite dalla legge il 16 di giugno e il 16 di dicembre e cosa abbiamo fatto, abbiamo solo, tra virgolette, deciso di considerare validi e corretti i versamenti effettuati solo per la quota comunale entro il 31.10.2020. Questo significa che se una persona ha delle difficoltà ad effettuare il pagamento termine del 16 giugno e fa il versamento comunque entro il 31 ottobre non sarà sanzionato. Preciso che il differimento, questa agevolazione, è possibile concederla solo per la quota comunale, la quota statale invece per i fabbricati D deve necessariamente essere versata al 16 di giugno, perché a livello statale non è stata stabilita nessuna proroga di versamenti dell' IMU. Poi viene introdotto anche per l' IMU l' accertamento esecutivo e viene anche stabilito con questo regolamento che il cittadino può presentare istanza di riesame in autotutela all' ufficio tributi. Questa istanza interrompe tutti i termini e fino a quando l' utente, il cittadino, non riceve una comunicazione positiva o negativa della sua pratica si interrompono i termini e quindi fino a quel momento non deve fare ricorso in Commissione tributaria. Se poi il cittadino ritiene che questa risposta dell' ente non sia corretta, non sia adatta al suo caso, può presentare ricorso in Commissione tributaria. Ecco questi sono i punti essenziali del regolamento che andremo ad approvare.

**LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)** -

Sembra una piccola cosa il fatto di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati per la prima rata dell' IMU entro il 31.10.2020, ma dobbiamo tutti considerare che nella crisi e nella



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

confusione in cui ci troviamo a volte il poter pagare anche un mese dopo può voler dire la vita o la morte di un'azienda in un sistema di caos assoluto soprattutto di poca tempestività della erogazione della cassa integrazione e dei 600 euro per le partite IVA. Quindi voglio dire, questo sembra una piccola cosa perché tanto la devi pagare, ma è secondo me il fatto di poter dare la possibilità ai contribuenti che non ce la fanno di pagare anche un mese o due dopo e senza che vengano perseguiti e vengano loro richiesti gli interessi e andare in mora. Mi sembra anche questo un buon aiuto, purtroppo in parecchie situazioni che conosciamo anche direttamente, di veramente, forte criticità economica.

## **GIAVAZZI MARCO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -**

Sì, penso che come si mettevano in evidenza queste misure a non aumentare le tariffe e andare incontro alle fragilità anche in questo regolamento è ben evidente ciò che ha espresso il Sindaco nella gradualità, nella possibilità, di spostamento dei pagamenti risulta essere di grande importanza com'è di grande importanza fondamentale l'aver mantenuto la tassazione a livelli precedenti, considerando che San Benedetto è uno degli enti, da questo punto di vista, più virtuosi per cui come gruppo non possiamo che essere soddisfatti di quanto ci viene presentato.

## **PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) -**

Riguardo al Regolamento sì c'è un adeguamento quindi non è detto aspetti che comunque sono corretti, ma precisando che questa norma straordinaria che sicuramente è un elemento estremamente positivo, un'osservazione che vorrei fare era se fosse stato possibile, casomai, utilizzare il periodo che va al saldo che viene deve essere fatto a fine dicembre e permettere al contribuente di pagare entro il saldo e poi a quella data fare il saldo della della parte rimanente. Detto questo e di valutare eventualmente se in questi mesi potesse effettuare il pagamento e dividerlo in rate. Ecco questo chiedo se era stato valutato o meno.

## **LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -**

Sì Alessandro giusta osservazione e io penso che un'azienda se non ce la fa in un' unica soluzione, visto e considerato che non si applicano interessi e mora, lo può fare anche restando nei tempi del 31/10 anche in due soluzioni. L'importante, perché siamo sempre anche andati incontro al pagamento dei tributi, anche di altri tributi, dopo aver preso contatto con l'ufficio tributi, appunto, e a volte son state fatte delle forme di rateizzazione personalizzate in determinate situazioni. Quindi penso che in questa situazione nella fattispecie se uno ce la fa un po' in luglio e un po' in settembre non cambia la sostanza visto che fondamentale c'è la possibilità di arrivare entro il 31/10. Proprio ieri volevo rendere edotti i Consiglieri che abbiamo avuto un'assemblea dei Sindaci con la provincia di Mantova e diversi Sindaci si sono trovati in difficoltà con i loro uffici economici finanziari proprio per applicare questi tipi di chiamiamoli differimenti ma è inesatto chiamarli differimenti, ma diciamo queste forme di versamenti effettuati dopo il 16 di giugno, e, ad esempio, il Comune di Mantova so che ieri c'era l'assessore Buvoli, che fa parte anche di ANCI, e diceva che loro sono riusciti e lo porteranno al 31/12. Però altri Comuni invece enunciavano la difficoltà proprio anche con i loro uffici di poter posticiparla. Io ho detto "io domani ho il Consiglio comunale e abbiamo ormai deciso il 31/10" però insomma vedo che anche altri comuni hanno delle difficoltà soprattutto con gli uffici ecco.



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

**PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario)** - La valutazione che era stata fatta e per la quale abbiamo scelto il 31 di ottobre è motivata dal fatto che anche per quanto riguarda la tassa rifiuti abbiamo previsto un posticipo delle scadenze per le utenze non domestiche e quindi tutti questi posticipi creeranno delle difficoltà di cassa all'ente perché naturalmente noi comunque dobbiamo far fronte al pagamento di tutte le fatture e di tutte le prestazioni contrattuali che abbiamo in corso. Quindi spostare ulteriormente in avanti al 31/12 significherebbe ricevere le quote dell'IMU nell'anno 2021 perché servono circa 15 giorni dal momento del pagamento dell'utente a che i soldi vengano trasferiti nelle casse del Comune. Quindi ci saremmo trovati a non avere disponibilità di cassa sul bilancio 2020 ed è per quello che è stato scelto, è stato proposto di far pagare la prima rata dell'IMU entro il 31 di ottobre per avere disponibilità di cassa per pagare i fornitori .

**LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente)** – Mettiamo ai voti.

Esaurito il dibattito,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone:

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore,
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali;

- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- che la suindicata Legge di Bilancio 2020, negli articoli da 739 a 783 disciplina la nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che:

- rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:
  - il presupposto impositivo;
  - i soggetti passivi;



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
- le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza);
- la modalità di calcolo di liquidazione dell'imposta;
- i termini e le modalità di versamento;

- le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che, accorpando vecchia IMU e TASI, sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);

- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

- ulteriori differenze si trovano:

- nel caso di separazione o divorzio l'esenzione riguarda solo la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli con provvedimento del giudice (non rileva la circostanza che i figli in seguito non risiedano più nell'abitazione);
- non viene mantenuta l'esenzione per gli immobili non locati né in comodato di titolari di una pensione estera, iscritti all'AIRE;
- gli inquilini non devono più pagare la TASI, la quota risulta conglobata nella quota pagata dal proprietario a titolo di IMU;
- per gli alloggi sociali è prevista l'esenzione solo per quelli adibiti ad abitazione principale;

Evidenziato che l'adozione del Regolamento IMU costituisce atto fondamentale per la definizione della disciplina del tributo e delle aliquote;

Ritenuto opportuno approvare il Regolamento IMU in conformità alla nuova disciplina del tributo



## COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

prevista dall'art. 1 commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con particolare riferimento al comma 777 che prevede:

**“Ferre restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, i comuni possono con proprio regolamento:**

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;**
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;**
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;**
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;**
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.”**

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre; il termine è stato, poi, ulteriormente rinviato al 30 aprile 2020 con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 e con D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24.4.2020, n. 27 è stato ulteriormente posticipato al 31.07.2020;

Visto l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l'anno 2020, in deroga, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto il comma 767 legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), in ottemperanza al quale "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021

e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)

sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Visto l'articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene introdotto anche per i tributi locali l'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2014 e successive modifiche (da ultimo, deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2018) con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), regolamento che rimane efficace per tutte le posizioni attive fino al 31.12.2019;

Acquisito in data 21.05.2020 il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0;

## DELIBERA

1) di approvare l'allegato Regolamento IMU, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in conformità alla Legge n. 160 del 27.12.2019;

2) di trasmettere il presente Regolamento IMU esclusivamente in via telematica, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico", ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**IL SINDACO**  
**LASAGNA ROBERTO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**MAGALINI RENATO**



# **COMUNE DI SAN BENEDETTO PO**

**(Provincia di Mantova)**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale**

**n. del**

# INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Soggetto passivo – casi particolari

Art. 3- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Aree edificabili – casi particolari

Art. 5 – Variazione di rendita in corso d’anno

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per aree fabbricabili ed entità urbane categoria F

Art. 7 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 8 - Obbligo dichiarativo per locazioni a canone concordato e comodati gratuiti

Art. 9 - Modalità del versamento

Art. 10 – Differimento dei termini per i versamenti

Art. 11 - Accertamento esecutivo

Art. 12 - Istanza di riesame in autotutela

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Efficacia del Regolamento

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di San Benedetto Po, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

### **Art. 2**

#### **Soggetto passivo – casi particolari**

1. Il trust, nel caso di costituzione di trust immobiliare.
2. Il venditore, nei casi di forme contrattuali alternative alla compravendita (rent to buy, locazione con patto di futura vendita, vendita con riserva della proprietà, preliminare ad effetti anticipati). La proprietà dell'immobile oggetto dell'atto si trasferisce soltanto con il pagamento integrale della somma pattuita. Fino a quel momento, ai fini IMU, la soggettività passiva resta in capo al venditore.

### **Art. 3**

#### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata da persone non appartenenti al nucleo dell'anziano/disabile stesso alla data del ricovero in struttura. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **Art. 4**

#### **Aree edificabili – casi particolari**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari (Risoluzione MEF 6259 del 10.03.2020).
2. Le aree previste come edificabili dal Piano Generale del Territorio sono considerate come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile è fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

## **Art. 5 Variazioni di rendita in corso d'anno**

1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. In ogni caso è assoggettato al pagamento dell'imposta dall'accatastamento.

## **Art. 6**

### **Determinazione dei valori venali per aree fabbricabili ed entità urbane categoria F**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Comune con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare i valori medi di riferimento delle aree fabbricabili, ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria. I suddetti valori non sono vincolanti né per il Comune né per il Contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. Il contribuente può decidere di utilizzare valori inferiori purché sia in grado di darne dimostrazione con perizia asseverata minuziosamente argomentata, subordinata comunque al successivo vaglio dell'Ente impositore. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato dal Consiglio Comunale o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al punto precedente riguardino unità immobiliari ricadenti in zone agricole per le quali non è stato deliberato alcun valore, il valore da utilizzare è stabilito in € 10,00 al mq da calcolarsi sulla superficie occupata dal fabbricato.
5. In caso di realizzazione di fabbricati composti da più unità immobiliari, alcune delle quali già ultimate ed accatastate ed altre ancora censite in F3, la base imponibile è così determinata:
  - a) Immobili accatastati: valgono le disposizioni per i fabbricati iscritti in catasto
  - b) Fabbricati non ancora ultimati: valgono le disposizioni di cui al comma 1. (Per quantificare l'area residua necessaria alla corretta individuazione della base imponibile, la superficie dell'area sulla quale è ancora in corso la restante costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato).
6. Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere/unità collabente (F2), nonché per gli immobili in categoria "F" per i quali il catasto non abbia assegnato la rendita, si considera base imponibile ai fini IMU il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria. Il valore venale in comune commercio delle suddette aree è stabilito in:
  - € 10,00 al mq per fabbricati collabenti (F2) e gli altri fabbricati in categoria "F", ricadenti in ambito agricolo, da calcolarsi sulla superficie occupata dal fabbricato;
  - valore dell'area edificabile su cui insistono i fabbricati nel caso di collabenti (F2), ricadenti in ambito non agricolo, da calcolarsi sulla superficie occupata dal fabbricato;
  - valore dell'area edificabile su cui insistono i fabbricati in categoria "F", ricadenti in ambito non agricolo, da calcolarsi sull'intera superficie del lotto.

## **Art. 7**

### **Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) e inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
2. Costituisce indice di situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
  - a) Esistenza di crolli parziali o totali dell'immobile o presenza di lesioni significative;
  - b) Mancanza dell'impianto elettrico;
  - c) Mancanza dell'impianto idrico;
  - d) Mancanza di qualsiasi impianto di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua per uso domestico;
  - e) Mancanza dei servizi igienici essenziali;
  - f) Distacco e rottura totale di intonaci;
  - g) Distacco e rottura totale di rivestimenti e pavimenti.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui ai commi 1 e 2. A pena di decadenza dal beneficio fiscale, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione della base imponibile dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
5. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento, o al miglioramento degli edifici.
6. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.
7. Nel caso di unità immobiliare già adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria deliberata dal Comune.
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

## **Art. 8**

### **Obbligo dichiarativo per locazioni a canone concordato e comodati gratuiti**

1. Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 747 lettera c) e 760 della Legge 160/ 2019, è previsto l'obbligo dichiarativo a carico del contribuente.

## **Art. 9**

### **Modalità del versamento**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa risulti di importo inferiore o uguale ad Euro 12,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

2. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

#### **Art. 10**

##### **Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
  - a) gravi calamità naturali;
  - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

**Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".**
2. Limitatamente all'anno 2020, a seguito della pandemia COVID-19, si considereranno regolarmente eseguiti i versamenti effettuati per la prima rata **della quota comunale** entro il **31/10/2020**. La prima rata **della quota statale** dovrà essere versata entro il **16/06/2020**.

#### **Art. 11**

##### **Accertamento esecutivo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'avviso di accertamento deve essere emesso con le modalità di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 27.12.2019, n. 160.
3. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di difficoltà economica, può concedere una rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento come previsto dall'art. 1, commi 796 – 797 – 798 – 799 – 800 – 801, della Legge 160/2019.
4. Sull'importo rateizzato verranno calcolati gli interessi legali.
5. Gli interessi di mora saranno conteggiati al tasso di interesse legale.
6. Non si farà luogo all'emissione di avvisi di accertamento esecutivo qualora la differenza d'imposta da versare risulti inferiore o uguale ad Euro 12,00.

#### **Art. 12**

##### **Istanza di riesame in autotutela**

1. Al fine di limitare il contenzioso, il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune istanza di riesame in autotutela, debitamente documentata e motivata, contro l'avviso di accertamento, entro 60 giorni dalla notifica degli atti suddetti. L'istanza di riesame sospende gli ordinari termini per il ricorso.

#### **Art.13**

##### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili .

3. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.
4. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile.

#### **Art. 14**

##### **Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE N. 5 del 19.5.2020

## **PARERE SUL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Il Revisore dei Conti,

Premesso che in data 19.5.2020 è stata inviata la proposta di deliberazione per l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visti:

- L'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27.12.2019, n. 160 di istituzione della nuova imposta municipale propria a decorrere dal 1.1.2020;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che i regolamenti sulle entrate degli enti locali debbono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- il DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020; termine posticipato al 31.7.2020 dal DL n.18/2020 convertito in Legge 24.4.2020, n.27;

Rilevato che in base all'art.1, comma 777, i Comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari."

Dato atto che il regolamento presentato disciplina effettivamente solo la parte discrezionale in capo all'ente e prevede altresì una norma di salvaguardia specifica a seguito della pandemia COVID-19, in particolare che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati per la prima rata della quota comunale entro il 31.10.2020. La prima rata della quota statale deve essere versata entro il 16.06.2020.

Visto l'art. 239, comma 1, lett. "b" n. 7 del TUEL che prevede il parere dell'Organo di Revisione sulle proposte di Regolamento per l'applicazione dei tributi locali;

Vista la legge 160 del 27.12.2019;



Esaminato lo schema di regolamento allegato e rilevato che lo stesso è conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia

**ESPRIME**

Parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.

San Benedetto Po, 19.5.2020

IL REVISORE DEI CONTI

---

*(Prof. Alessandro Danovi)*



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

**Provincia di Mantova**  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

## SERVIZIO TRIBUTI

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 192/2020 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27.12.2019, N. 160. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 21/05/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(PINOTTI LORETTA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 192/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27.12.2019, N. 160. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 21/05/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO**

**(PINOTTI LORETTA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

## Attestazione di Pubblicazione Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 17 del 26/05/2020

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27.12.2019, N. 160..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 30/05/2020

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(FANGAREGGI MONICA)**  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

Certificato di Esecutività

## Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 del 26/05/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27.12.2019, N. 160..**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 30/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 10/06/2020

San Benedetto Po li, 16/06/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
(BAVUTTI CLAUDIO)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova  
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021  
e-mail: [protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it](mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it)  
sito internet: [www.comune.san-benedetto-po.mn.it](http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it)

Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 17 del 26/05/2020

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - LEGGE 27.12.2019, N. 160..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 16/06/2020

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(FANGAREGGI MONICA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)